TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 32

Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari

Promozione e collocamento a distanza di servizi e attivita' di investimento e strumenti finanziari Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' ai principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attivita' di investimento e di prodotti finanziari.

Versione in vigore dal 1 novembre 2007, non più in vigore dal 24 gennaio 2020 · versione 25

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	II — Disciplina degli intermediari
Titolo	II — Servizi e attività di investimento
Capo	IV — Disciplina dell'offerta fuori sede e della vigilanza sui consulenti finanziari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-32-promozione-e-collocamento-a-distanza-di-servizi-e-attivita-di/versione/25

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it